

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	285
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (558-B)	286
PRESIDENTE	286
CALVETTI, <i>Relatore</i>	286
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato e modificato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (994-B)	286
PRESIDENTE	286
Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano di costruzioni autostradali da affidare in concessione (1540)	289
PRESIDENTE, <i>Relatore ff.</i>	289, 291, 292
ANGELINI GIUSEPPE	290, 292
BERAGNOLI	291
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	291, 292
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori GENCO ed altri: Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1915)	288
PRESIDENTE, <i>Relatore ff.</i>	288, 289
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	289
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	292
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
La seduta comincia alle ore 9,30.	
DI NARDO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(<i>È approvato</i>).	
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Congedi.	
PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Barbaccia.	

Discussione del disegno di legge: Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (558-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini », approvato dalla Camera nella seduta del 1° ottobre 1964 e modificato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 28 ottobre 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Calvetti.

CALVETTI, *Relatore*. Questo disegno di legge è stato già approvato in Assemblea dalla Camera dei deputati. La VII Commissione permanente del Senato lo ha modificato, aggiungendo, all'articolo 2 la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per quel che concerne l'utilizzazione dei fondi già stanziati. Da parte mia, non ho che da dichiararmi favorevole alla modifica introdotta, che risponde a necessità obiettive.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo senz'altro all'esame delle modifiche. Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 1.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera:

« Alla detta spesa di lire 250 milioni si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 562, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Alla detta spesa di lire 250 milioni si provvede — in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con riduzione di pari importo del capitolo n. 562, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Nessuna modifica è stata introdotta al secondo comma dello stesso articolo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Nessun'altra modifica essendo stata apportata al disegno di legge, questo sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, modificato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (994-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 994-B, concernente: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Questo provvedimento era già stato approvato dalla Commissione, che introdusse, in quella occasione, alcune modifiche al testo già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. Quest'ultima ha successivamente modificato il testo da noi approvato e quindi il provvedimento è tornato di nuovo al nostro esame. In assenza del Relatore Carra, riferirò io stesso sulle modificazioni introdotte.

Esse riguardano la ripartizione dei fondi stanziati e si rendono necessarie in seguito alla legge 1 marzo 1964, n. 62, che dispone la coincidenza dell'anno finanziario con l'anno solare. Pertanto, sono stati modificati gli articoli 1, 2 e 4. Gli altri articoli non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato da questa Commissione:

« Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1964

della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per l'esercizio 1963-64;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1998 ».

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla VII Commissione permanente del Senato:

« Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91 milioni 450.000 per l'esercizio finanziario 1965.

La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Do lettura del punto 1° dell'articolo 2 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« 1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno, e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente

effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 100 milioni per l'esercizio 1963-64;

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1997;

lire 50 milioni per l'esercizio 1998 ».

Do lettura del punto 1° dell'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato:

« 1°) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Sono pure autorizzati limiti di impegno di lire 50.000.000 per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'esercizio 1965 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La somma complessiva di lire 3.500.000.000 occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di:

lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

annue lire 100 milioni per gli esercizi dal 1965 al 1998;

lire 50 milioni per l'esercizio 1999 ».

Pongo in votazione il punto 1° dell'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'eser-

cizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi 1965 e successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno ».

Do lettura dei primi due commi dell'articolo 4 nel testo modificato dall'aVII Commissione permanente del Senato:

« All'onere di lire 141.450.000 derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 42.120.000), n. 130 (lire 14.040.000) e n. 145 (lire 14.040.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 7.500.000), n. 93 (lire 3.750.000), n. 94 (lire 7.500.000) e n. 100 (lire 2.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 78 (lire 18.000.000), n. 94 (lire 25.000.000) e n. 101 (lire 7.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 145 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, ai capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e n. 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e ai capitoli n. 78 (lire 36.000.000), n. 94 (lire 50.000.000) e n. 101 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 4 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(Sono approvati).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Focaccia, Florena, Zannier e Ferrari Giacomo: « Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ».

Sulla proposta di legge, che viene al nostro esame nel testo approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 4 dicembre scorso, riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, in occasione del dibattito svoltosi in questa Commissione il 7 agosto ultimo scorso, sul provvedimento concernente la facoltà di derogare fino al 31 dicembre 1964 dalla applicazione delle norme contenute all'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, ebbi modo di precisare che, ove non si fossero concluse e perfezionate le procedure di aggiornamento dei progetti alle nuove norme entro il 31 dicembre 1964, si sarebbe dovuta considerare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine stesso. Questo per dar modo alle pubbliche amministrazioni e agli Enti locali di procedere più speditamente nella realizzazione delle opere pubbliche, senza corredare i progetti già predisposti dei dati in ordine alla incidenza delle diverse categorie dei costi richiesti dalla legge n. 463.

Siamo giunti alla vigilia della scadenza del nuovo termine e, specie da parte degli enti locali, sono pervenute molte sollecitazioni a provvedere ad una ulteriore proroga del termine stesso. Delle varie istanze si sono fatti interpreti i senatori Genco, Focaccia, Florena, Zannier e Ferrari Giacomo che hanno presentato una proposta di legge al riguardo. Essa è già stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato ed è ora al nostro esame.

Il provvedimento è accompagnato da una relazione critica nella quale, fra l'altro, si formula il proposito di presentare in un secondo

momento una proposta di legge di modifica della legge 21 giugno 1964, n. 463.

Personalmente, non credo sia il caso di procedere a delle modifiche di tale provvedimento, che è stato ampiamente discusso a suo tempo. Nel contempo, ritengo però che sia opportuno concedere una ulteriore proroga di sei mesi per l'esercizio della facoltà discrezionale prevista dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1964, n. 664.

Da qualche parte era stata avanzata la richiesta di concedere una proroga più lunga. Tuttavia, sono del parere che sia opportuno mantenere il termine di sei mesi: questo per esercitare una pressione sulle pubbliche amministrazioni e sugli Enti locali affinché, almeno per il futuro, diano integrale applicazione alla legge n. 463.

Detto questo, come Relatore non mi rimane che invitare la Commissione ad approvare la proposta di legge in discussione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo sulla necessità di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1964, n. 664. Nel corso di una serie di riunioni per l'esame dei problemi dell'edilizia nel nostro paese, si è constatata l'esistenza di un desiderio in tal senso da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Ritengo che una ulteriore proroga di sei mesi sia più che sufficiente, mentre non riterrei giustificata una successiva proroga. Vorrei aggiungere che non mi associo a quanto detto nella relazione che accompagna la proposta di legge, perché non condivido affatto le critiche così drastiche manifestate a proposito della legge n. 463: faccio anzi rilevare che da qualche parte si propone esattamente il contrario, cioè di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali d'appalto avvalendosi in ogni caso delle disposizioni in proposito contenute nella legge stessa. Per il resto, mi associo a quanto detto nella relazione e mi dichiaro, a nome del Governo, favorevole alla approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La legge 16 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle

norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, è prorogata fino al 30 giugno 1965.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano di costruzioni autostradali da affidare in concessione (1540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano delle costruzioni autostradali da affidare in concessione ». Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

In assenza del relatore, riferirò io stesso sul provvedimento.

Con il disegno di legge in discussione si modifica l'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano di costruzioni autostradali da affidare in concessione. Con l'articolo 19 di detta legge si stabilì che alla società concessionaria delle autostrade, costituita con la partecipazione prevalente dell'I.R.I., spettava un contributo trentennale nella misura non superiore al 4 per cento della spesa effettiva dell'opera. Si stabilì ancora che la liquidazione del contributo, che doveva essere determinato sulla spesa effettiva, avvenisse il 31 dicembre 1964 per la prima volta, e successivamente di biennio in biennio, fino al 1970, per le autostrade che entro il 31 dicembre 1964 non fossero state ultimate.

In relazione all'andamento dei costi dell'edilizia, il Governo ha ritenuto opportuno proporre di abbreviare il termine di verifica dei costi e di concessione dei contributi: invece di accertare ogni biennio l'entità della spesa incontrata per la realizzazione delle opere, si propone, con l'articolo unico del disegno di legge in discussione, di procedere annualmen-

te a tale accertamento, a partire dal 31 dicembre 1964.

Questo significa, in sostanza, che il provvedimento in esame ha, quale unico obiettivo, quello di abbreviare i termini di accertamento dell'entità della spesa sostenuta, a norma dell'articolo 19 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Ritengo che il Parlamento non possa non accogliere favorevolmente questo disegno di legge in quanto si tratta di uno strumento di maggiore controllo che viene offerto alla opinione pubblica, e prima di tutto, allo stesso Parlamento. Per tali ragioni il relatore è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo in cui è attualmente formulato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI GIUSEPPE. Nessuna obiezione, da parte nostra, per quanto riguarda il provvedimento in se. Tuttavia, ci sembra opportuno chiedere, come credo sia già stato fatto più volte in diverse occasioni negli ultimi tre o quattro anni, sia in Commissione che in Assemblea, che da parte del Governo, attraverso il ministro competente, ci venga fatto un quadro abbastanza esatto della situazione esistente nel settore della viabilità in generale, sia per quanto riguarda le autostrade, relativamente alle quali di tanto in tanto si è qui chiamati ad approvare nuovi provvedimenti, che hanno sempre un carattere frammentario, episodico e disorganico, sia per quanto riguarda la situazione della viabilità statale e la cosiddetta viabilità minore.

Sappiamo tutti quanto sia grave questa situazione e che gli attuali finanziamenti, per la realizzazione del piano autostradale, già in fase abbastanza avanzata, sono insufficienti. Si assiste anche, per quel che concerne la viabilità ordinaria, ad un « palleggiamento » di responsabilità fra ministero dei lavori pubblici ed enti locali. E, il più delle volte, le responsabilità dei ritardi non deriva da lentezza o negligenza da parte degli enti locali, delle province in particolare, ma da un certo meccanismo che presiede alla realizzazione delle opere, quando non si voglia ritenere il Governo responsabile di questo stato di fatto, tanto più che ormai da molto tempo si parla di programmazione.

La Commissione dei lavori pubblici, dopo che i vari ministri dei lavori pubblici che si sono ultimamente succeduti, dall'onorevole Zaccagnini all'onorevole Sullo, allo stesso onorevole Pieraccini, si sono tutti impegnati in tal senso, vuole e deve finalmente avere un quadro della reale situazione esistente nel set-

tore della viabilità, e di certe scelte prioritarie, in relazione agli orientamenti di una programmazione democratica.

A questo proposito desidero rilevare che si verifica un notevole ritardo nella costruzione di alcuni tronchi di autostrade, che meriterebbero, per ragioni di carattere oggettivo, la priorità. È da tempo che le autorità locali delle province di Forlì, Ancona e Pesaro stanno premendo affinché si dia corso alla concreta realizzazione del tronco autostradale Rimini-Ancona. Mi richiamo a questo proposito ai dati statistici che parlano chiaro e sottolineano la gravità di una situazione alla quale occorre assolutamente provvedere. La Camera di commercio di Ancona ha fornito al Ministero dei lavori pubblici dati statistici, dai quali si rileva che nel tratto Rimini-Ancona della strada statale Adriatica in quattro anni, dal 1960 al 1964, si è verificato in percentuale il maggiore incremento di traffico. Infatti, in questi quattro anni si è verificato su tale tratto un aumento di traffico del 426 per cento contro il 258 per cento riscontratosi sulla strada statale Emilia, e il 163 per cento sulla strada statale Aurelia. Si sta verificando intanto che il ritardo nell'inizio dei lavori nel tratto Rimini-Ancona, quando sarà completata la costruzione del tratto Bologna-Rimini, porterà ad un ulteriore incremento del traffico fino a Rimini. Oggi la situazione è già insostenibile e, non appena sarà messa in attività il tronco autostradale Bologna-Rimini, diventerà caotica.

Questa è una delle ragioni che porta a sollecitare l'inizio dei lavori. Ma vi è anche un'altra ragione. Le province di Pesaro-Urbino e di Ancona, hanno strutture economiche estremamente deboli; tolto il settore turistico, sono province ad economia prevalentemente agricola, con piccole e medie industrie. Una buona parte della manodopera occupata era assorbita dall'attività edilizia. Oggi in provincia di Pesaro, su circa ventimila lavoratori occupati, settemila sono disoccupati. La costruzione del tronco autostradale darebbe lavoro per due anni a duemila lavoratori.

Non so perché non si dia inizio a questi lavori. È vero che vi sono state delle ragioni di carattere tecnico e che i comuni di Pesaro, di Fano e Senigallia hanno proposto delle varianti che sono state approvate in sede ministeriale. Manca ora che la società concessionaria presenti all'« Anas » i progetti per l'approvazione.

Le sussistenti difficoltà di ordine economico debbono essere superate con un intervento deciso e tempestivo del Governo.

Presenterò anche un ordine del giorno in proposito, incitando il Governo a prendere in considerazione tale situazione.

BERAGNOLI. Mi associo alla richiesta formulata dall'onorevole Angelini a proposito dei dati sulla situazione nel settore della viabilità, auspicando che il ministro dei lavori pubblici prenda occasione da ciò per prendere contatto con la nostra Commissione. Infatti, egli non è finora mai intervenuto alle nostre riunioni. A questo punto, la cosa comincia ad essere non proprio gradevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole ministro è stato presente, in occasione della discussione del bilancio in Assemblea, a tutte le sedute in cui si è esaminato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La sua osservazione quindi, onorevole Beragnoli, non è esatta.

Desidero, poi, far rilevare all'onorevole Angelini che il disegno di legge in discussione, ha una portata estremamente limitata. L'onorevole Angelini ne ha preso lo spunto per chiedere una documentazione sull'attività svolta e sull'impostazione programmatica nel settore della viabilità, sia per quanto riguarda la realizzazione del piano autostradale, sia per quanto riguarda la viabilità ordinaria.

Ovviamente, non sono tenuto a fornire, come relatore su questo disegno di legge, tali dati. Tuttavia, mi corre l'obbligo, come presidente di questa commissione, di richiamare l'attenzione dell'onorevole Angelini e di tutti gli altri onorevoli colleghi, su una relazione che l'« Anas » ha pubblicato e che è stata inviata a noi tutti sull'attività che essa va svolgendo. Si tratta di una relazione veramente documentata e che presenta l'unico difetto di essere non completamente aggiornata, come potremmo desiderare.

Ciò premesso, desidero da parte mia — e penso che lo farà anche l'onorevole rappresentante del Governo — segnalare all'onorevole ministro dei lavori pubblici il desiderio espresso dagli onorevoli colleghi membri della Commissione, perché egli in questa sede svolga una relazione sulla situazione attuale nel settore della viabilità, integrando i dati ufficiali già in nostro possesso.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Presidente. Circa il desiderio di questa Commissione di essere aggiornata in ordine ai problemi della viabilità stradale ordinaria e autostradale, mi

farò interprete di tale desiderio presso l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge:

« Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sarà definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza non fossero ancora entrate in servizio ».

Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

L'onorevole Angelini Giuseppe ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto che sono state da tempo superate le difficoltà inerenti alla elaborazione e alla approvazione del progetto esecutivo del tratto autostradale Rimini-Ancona;

rilevato che l'incremento del traffico sulla statale n. 16 Adriatica, nel tronco in questione, è stato, nel periodo agosto 1960-agosto 1964, del 426 per cento, vale a dire di gran lunga superiore in percentuale all'incremento di traffico verificatosi su tutte le altre strade statali, e che conseguentemente si è verificato, specie nei periodi estivi un'insostenibile congestione nella circolazione,

considerato che i lavori per la costruzione dell'autostrada potrebbero assorbire circa duemila dei numerosi lavoratori rimasti disoccupati nella zona di Rimini, e nelle province di Pesaro-Urbino e Ancona, a causa della crisi che ha colpito il settore edilizio,

impegna il Governo

a disporre con urgenza gli atti necessari ad accelerare i tempi di costruzione del tronco autostradale Rimini-Ancona ».

Quale è il parere del Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non sono in grado, al momento attuale, di esporre le ragioni precise del ritardo dei lavori. Comunque, sono d'accordo sulla necessità che essi siano accelerati e per le ragioni inerenti alle esigenze del traf-

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1964

fico, esposte nell'ordine del giorno, e per le ragioni afferenti alla disoccupazione operaia locale.

PRESIDENTE. Il che significa, se ho ben capito, che il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sì, onorevole presidente.

ANGELINI GIUSEPPE. Non insisto per la votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Costruzione delle carceri giudiziarie di Rimini » *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (558-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, modificato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (994-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano di costruzioni autostradali da affidare in concessione » (1540):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori GENCO ed altri: « Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (1915):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Alessi Catalano Maria, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cianca, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Guariento, Napolitano Luigi, Poerio, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

E in congedo:

Barbaccia.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI